

**Legge del 1 agosto 2002, n. 166**

**"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti."**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 181 del 3 Agosto 2002)*

**Disposizioni in materia in infrastrutture e trasporti.**

OMISSIS

**Art. 42**

*(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dal 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici)*

1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non da' diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
3. .... (1)

---

(1) Integra l'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 61/98.

OMISSIS